

AS 1429-A

ART. 38

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti».

SEN. ZELLER
SEN. PALERMO
SEN. LANIECE
SEN. BERGER
SEN. FRAVEZZI
SEN. PANIZZA
SEN. COTTI

RELAZIONE

Il comma 11 dell'articolo 38 del disegno di legge di riforma costituzionale del Governo, come modificato durante l'esame in Commissione, reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che le disposizioni di cui al Capo IV (di revisione del Titolo V Cost.) non si applicano alle stesse fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

A seguito dell'approvazione dell'em. 33.185 (testo 2) Zeller, si è riusciti ad inserire nel testo del ddl la previsione secondo cui la modifica degli statuti deve in ogni caso avvenire "previa intesa" con le Regioni e Province interessate.

L'emendamento è finalizzato ad introdurre una seconda modifica (già prevista nella prima formulazione dell'em. 33.185) che aggiunge un comma 11-bis, relativamente alla delega delle funzioni legislative e amministrative in materie o funzioni di competenza statale alle regioni e province autonome, prevedendo che ciò possa avvenire anche su loro richiesta, previa in ogni caso intesa con le stesse, e con apposite norme di attuazione, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti.

Formulazione concordata, in sede di Conferenza Stato-Regioni, con i Presidenti Debora Serracchiani (Friuli-Venezia Giulia), Augusto Rollandin (Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste), Ugo Rossi (Provincia autonoma di Trento) e Arno Kompatscher (Provincia autonoma di Bolzano/Autonomie Provinz Bozen/Südtirol).